



Il Ministro delle Attività Produttive

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 14, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede misure per favorire l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2002, emanato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale, in applicazione dell'art. 14 della citata legge n. 57/2001, sono state determinate le modalità semplificate per l'accesso delle imprese artigiane agli incentivi di cui alla legge n. 488/92 sopracitata;

Visto in particolare l'art. 7 del citato decreto del 21 novembre 2002, che rimanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visti i decreti del 3 luglio 2003 e del 24 luglio 2003, con i quali, rispettivamente, sono state individuate le risorse finanziarie disponibili per i bandi della legge n. 488/92 e stabilita la quota di risorse da assegnare al bando per le imprese artigiane nella misura del 10% di quelle assegnate al settore industria, pari a 123,508 milioni di euro;

Vista la circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, con la quale sono state fornite le indicazioni previste dal citato decreto del 21 novembre 2002 per la presentazione delle domande e la concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Considerato che è in corso il procedimento per l'approvazione delle proposte delle regioni e province autonome concernenti l'individuazione delle priorità regionali per la formazione delle graduatorie e che si ritiene opportuno procedere per il momento alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, riservandosi di rendere note le predette proposte regionali e i relativi punteggi in tempi brevi e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale del bando;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze in merito alla programmazione temporale anche del suddetto bando ai sensi dell'art. 72, comma 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:

D E C R E T A

articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2003 concernente le modalità semplificate per le imprese artigiane è fissato dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fissato al 31 maggio 2004.
3. Con successivo decreto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale di cui al comma 2, saranno approvate le proposte delle regioni e delle province autonome concernenti le priorità regionali e i relativi punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

IL MINISTRO
Firmato Marzano